



PARERE MOTIVATO
n. 29 del 12 Febbraio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante Verde anno 2018. Comune di Mira (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 12 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 Febbraio 2019 prot. n.57486;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Mira con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.471687 del 20.11.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per le varianti verdi anno 2018;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 229 del 27.12.18 assunto al prot. reg. al n.1037 del 2.01.19 di Veritas;
- Parere n.12 del 7.01.19 assunto al prot. reg. al n.4545 dell'8.01.19 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n.4002 del 10.01.19 assunto al prot. reg. al n.9646 del 10.01.19 dell'ULSS 3;
- Parere n.2648 del 10.01.19 assunto al prot. reg. al n.11340 dell'11.01.19 di ARPAV,
- Parere n.22773 del 18.01.19 della Direzione Operativa della Regione del Veneto,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 271/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza riguarda la riclassificazione ai sensi dell'art. 7 della lr 4/2005 di aree edificabili, affinché siano private della loro potenzialità edificatoria.

All'Amministrazione Comunale per l'anno 2018, è pervenuta n. 1 richiesta di Variante parziale al PRG che presuppone la riclassificazione di un appezzamento di terreno. Si tratta di un ambito edificabile a destinazione residenziale ai margini dell'abitato di Giare, prossima all'ostello di proprietà del Comune di Mira, i cui proprietari hanno richiesto la riclassificazione in quanto l'ambito attualmente viene sfruttato a seminativo e, in considerazione anche della sfavorevole congiuntura economica, non hanno più interesse a prevederne uno sviluppo residenziale.

Con l'accoglimento dell'istanza sarà possibile determinare una "sottrazione" di superficie edificabile pari a 1431 mq e riclassificare l'area in Zona "E2.1" - *Zone agricole con paesaggio rurale tutelato "inedificabile"*. La variante comporterà solo una riclassificazione e manterrà lo stato attuale dei luoghi, senza alcuna modificazione.

La richiesta è stata valutata, sia rispetto al contesto territoriale in cui è collocata, sia rispetto allo stato di diritto previsto dallo strumento di pianificazione vigente e relativa riclassificazione dell'area. Nel Rapporto ambientale preliminare è stato analizzato lo stato dell'ambiente e valutati i possibili effetti derivanti dall'attuazione della variante, nonché, esaminata la coerenza con il quadro pianificatorio di riferimento. Quanto esaminato e valutato non ha evidenziato elementi di incoerenza della variante in esame. I Pareri resi dalle Autorità ambientali consultate sono stati tutti favorevoli.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 Febbraio 2019 dalla quale emerge che, la Variante urbanistica al PRG denominata "*Varianti Verdi anno 2018*", in Comune di Mira, non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Si ritiene altresì necessario che, nell'ambito riclassificato in area agricola, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione nonché dalla disciplina ordinaria vigenti in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola.



In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione VINCA n. 281/2018

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

le varianti verdi anno 2018 del Comune di Mira in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.
- Devono essere applicate, limitatamente agli ambiti riclassificati in aree agricole, le disposizioni previste dai programmi d'azione nonché dalla disciplina ordinaria vigenti in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine